

Codice A1814A

D.D. 7 novembre 2017, n. 3654

**Autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio della vegetazione e nella rimozione dei residui lignei presenti nell'alveo e sulle sponde del torrente TRIVERSA in prossimità del manufatto d'attraversamento autostradale (tronco A21 TO-PC), in località Borgovecchio del Comune di Villafranca d'Asti. (rif. AT TG 155)
Richiedente: S.A.T.A.P. S.p.A. (Autostrade A4 e A21)**

Con nota in data 26/09/2017 (ns. prot. n. 44746/A1814A del 26/09/2017) il sig. Natalino Ing. Valter Re in qualità di Direttore Tecnico Infrastrutture della Società S.A.T.A.P. S.p.A. con Direzione e Coordinamento: SIAS S.p.A. in via Bonzanigo, 22 -10144 Torino (TO), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione per un intervento di manutenzione idraulica, in ottemperanza all'art. 12 del R.D. 523 del 25/07/1904, consistente nel taglio e rimozione della vegetazione presente nell'alveo e sulle sponde del torrente Triversa in prossimità (circa mt. 10 a monte e mt. 10 a valle) del manufatto d'attraversamento autostradale, posto in località Borgovecchio del Comune di Villafranca d'Asti (PK 21+900) anche al fine di attuare un rilievo topografico .

All'istanza sono allegati lo stralcio planimetrico nel quale è individuata l'area oggetto d'intervento nonché la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune di Villafranca d'Asti per giorni 15 consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizione di sorta.

A seguito del sopralluogo effettuato in data 27/10/2017 da funzionari incaricati di questo Settore e dell'esame della documentazione trasmessa, l'intervento richiesto è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Triversa ed è inquadrabile tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche necessarie a far defluire le piene di riferimento, garantendo la conservazione del manufatto d'attraversamento (art. 12 del R.D. 523/1904) e la sicurezza del territorio circostante.

Trattandosi di intervento rientrante tra le attività di manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 14/R del 20/09/2011 e s. m. e i., il valore delle piante tagliate è considerato nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904, in quanto il torrente Triversa è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n. 59.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n. 112/1998;
- vista la L. R. n. 44/2000;
- vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo regolamento d'attuazione n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04/04/2011;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. 4/R del 06/07/2015;
- vista la D.D. n. 3150 del 11/12/2012;
- vista la L.R. n. 17 del 12/08/2013 art. 18 e Allegato A;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società S.A.T.A.P. S.p.A. (Autostrade A4 e A21) ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica, in osservanza all'art. 12 del R.D. 523 del 25/07/1904, mediante il taglio della vegetazione e la rimozione dei residui lignei, presenti nell'alveo e sulle sponde del torrente Triversa, in prossimità del manufatto d'attraversamento autostradale, nella posizione evidenziata nello stralcio planimetrico allegato all'istanza che si restituisce al richiedente vistato da questo da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- l'intervento dovrà essere eseguito nell'area appartenente al Demanio idrico, individuata sullo stralcio planimetrico e specificata sull'istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione potrà avvenire senza rilascio di matricine (ovvero taglio così detto a "raso") e durante le operazioni non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dal taglio;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non si dovrà causare turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015- in particolare art. 37 comma 5 e 7 e art. 37 bis);
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde, di depositare o di scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di risulta o di qualsiasi altro genere;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha **validità di mesi 12 (dodici)**, nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza motivata del richiedente, da presentarsi prima della scadenza del presente provvedimento, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non potessero aver luogo nei termini previsti;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori , dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessario secondo le vigenti disposizioni di legge
- Il soggetto autorizzato dovrà comunicare, al Settore Tecnico Regionale Alessandria ed Asti – Ufficio di Asti, con posta certificata o posta raccomandata, la data di inizio dei lavori (con

anticipo di almeno 7 giorni) e la relativa conclusione al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato.

Ritenuto che tale intervento rientra tra le operazioni di manutenzione del corso d'acqua ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 14/R del 20/09/2011 e s. m. e i., a carico dei concessionari/proprietari dei manufatti d'attraversamento(art. 12 del T.U. sulle opere idrauliche n. 523/1904) e necessarie a garantire la conservazione dell'opera intercettata e la tutela del territorio circostante, il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione(L.R. n. 17 del 12/08/2013 –art. 18 e Allegato A).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori medesimi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO